

Amianto



Che cos'è l'amianto (o asbesto)?

In greco la parola amianto significa *immacolato e incorruttibile* e asbesto significa *perpetuo ed inestinguibile*. Esso comprende un gruppo (circa 30) di minerali naturali, silicati di magnesio, con calcio, ferro e sodio, caratterizzati da una struttura cristallina e abito fibroso.

La conoscenza delle sue particolari caratteristiche e il suo utilizzo risalgono a tempi antichissimi; gli Egizi infatti lo utilizzavano nei tessuti per l'imbalsamazione delle mummie. L'impiego industriale dell'amianto risale invece agli ultimi decenni dell'Ottocento in seguito alla scoperta dei vasti giacimenti canadesi del Quebec (1877).

L'amianto costa poco, resiste al calore (fino a 500 gradi) e alla trazione, è un ottimo isolante termico, acustico ed elettrico. Grazie a queste virtù l'amianto ebbe un grande successo commerciale e, soprattutto a partire dagli anni '70, in Italia lo si è usato dappertutto. Dagli edifici pubblici alle abitazioni private, dall'industria agli apparecchi domestici; di applicazioni dell'amianto se ne sono contate più di tremila.

Dove è stato utilizzato l'amianto?

- *nei mezzi di trasporto:* navale, ferroviario, tranviario, aereo, automobilistico
- *negli impianti tecnologici:* pannelli, rivestimenti per caldaie, caloriferi; casseforti; cabine cinematografiche; lavaggio a secco; forni inceneritori, torri di distillazione; centrali termiche e termoelettriche; tubazioni per fognature, impianti chimici, acquedotti, per irrigazione, drenaggio piogge; linee elettriche; impianti frigoriferi, impianti di condizionamento
- Ma anche come materiale filtrante in condotte di aerazione, nell'industria e per maschere antigas (!). E per confezionare manufatti ignifughi: nel vestiario utilizzato

nell'industria siderurgica, dai Vigili del Fuoco, nelle competizioni automobilistiche ma anche per coperte, tappeti, sipari teatrali, ecc.

Sembra che la **pericolosità** di questo materiale si conoscesse (perlomeno) già dagli anni quaranta ma si è sempre continuato a usarlo fino a quando la legge 27/03/1992 n. 257, "**Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto**", ha previsto il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e di produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ed ha dettato norme per lo smaltimento e la bonifica.

Con l'entrata in vigore della legge sopracitata, pertanto, si potrebbe supporre che negli edifici costruiti dopo il 1992 non siano più presenti materiali contenenti amianto, ma non è esattamente così.

La tabella prevista dall'art. 1, comma 2, prevedeva infatti che la **commercializzazione di manufatti contenenti amianto cessasse** due anni dopo la data di entrata in vigore della L.257/92 (28 Aprile 1994) nel caso di:

- **lastre** di amianto piane o ondulate, di grande formato;
- **tubi, canalizzazioni e contenitori** per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale.

Per i motivi sopra esposti l'anno di costruzione degli edifici, che va preso in considerazione per essere ragionevolmente sicuri che non siano stati utilizzati materiali o manufatti contenenti amianto, è il 1995. Prima di quest'anno non si può escludere, infatti, che non vi sia amianto poiché possono essere stati utilizzati fondi di magazzino.

Quando è pericoloso?

I manufatti in amianto non sono pericolosi per il semplice fatto di contenere amianto, ma soltanto quando siano in grado di **rilasciare**, nell'ambiente circostante, **fibre aerodisperse che**

possano essere respirate.

Va specificato, in tal senso, che l'amianto è stato applicato in due forme diverse: *l'amianto compatto e quello friabile* (la distinzione è anche specificata dall'art. I comma 1a del D.M. 06.09.1994).



Amianto compatto

Si parla di *amianto compatto* quando le fibre del minerale sono fortemente legate in una matrice stabile e solida, come il cemento-amianto (es. *Eternit*) o il vinil-amianto.

L'amianto *compatto*, non deteriorato, si presenta come materiale *duro e le sue fibre sono fortemente legate tra loro*: può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'uso di attrezzi meccanici come dischi abrasivi, trapani, frese, martelli, ecc. (e in tal caso diventa pericoloso).

Un *rilascio di fibre* però è anche possibile *spontaneamente*, se il materiale è in stato di grave *degrado con corrosione della matrice cementizia*; in particolare le lastre di *copertura* in amianto-cemento (come le tipiche lastre ondulate) e le *canne fumarie* possono deteriorarsi per azione delle piogge acide e degli sbalzi termici. Per una valutazione dello stato di degrado si deve porre l'attenzione a:

- friabilità del materiale
- stato della superficie e in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre
- presenza di sfaldamenti, crepe e rotture
- presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.
- presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento
- lo sviluppo di muffe e/o licheni sulla superficie

Gli studi disponibili indicano che il rilascio di fibre (si faccia attenzione: ci si riferisce sempre all'amianto compatto) è comunque di entità estremamente bassa: in alcune Regioni del Nord Italia (caratterizzate da maggior estensione di coperture in cemento-amianto e maggior acidità delle piogge) sono state rilevate delle concentrazioni di fondo più alte che in altre Regioni, ma non è mai stato rilevato un aumento di concentrazioni di fibre di amianto in siti posti in prossimità di edifici con coperture (o canne fumarie) in cemento-amianto per quanto degradati.

Amianto friabile

Con *amianto friabile* invece si intende qualsiasi materiale contenente più dell'uno per cento di amianto che può essere sbriciolato o ridotto in polvere con la sola pressione della mano o con un lieve strofinio. ***I materiali friabili possono facilmente liberare fibre di amianto***, per la scarsa coesione interna, se sottoposti a sollecitazioni meccaniche esterne (pressione manuale, urti, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua, vibrazioni, atti vandalici, ecc.) e nel corso di interventi di manutenzione. ***In tale forma è sempre molto pericoloso.***

Quali sono gli effetti nocivi per la salute umana?

Dalla frammentazione del materiale contenente amianto si liberano le fibre, estremamente sottili e resistenti, che mantengono le loro proprietà chimico-fisiche, con conseguente pericolosità per l'uomo.

Il diametro ridottissimo delle fibre libere di amianto permette una lunga permanenza in sospensione nell'aria ed elevata disponibilità ad essere inalate attraverso la respirazione.

Le polveri e fibre di amianto inalate determinano danni gravi, spesso irreversibili, principalmente a carico delle vie respiratorie, nelle quali si possono depositare in modo variabile, secondo il tempo di esposizione, il comportamento aerodinamico e la respirabilità:

asbestosi, placche e versamenti pleurici, cancro bronchiale e polmonare, mesotelioma pleurico o peritoneale.

Le malattie correlate all'amianto si manifestano anche dopo molti anni dall'esposizione alle sue fibre (dai 10 ai 40 anni).

E' da sottolineare che ***l'amianto è innocuo se ingerito con l'acqua*** (e per fortuna, visto che secondo alcune fonti, un decimo delle condutture italiane sono in cemento-amianto, soprattutto al nord). A tal riguardo si hanno una gran quantità di dati statistici confortanti ma solo per concentrazioni non elevate. La possibilità che l'ingestione prolungata di acqua potabile, contenente una quantità di fibre alte, possa aumentare il tasso di tumori gastrointestinali non è invece, purtroppo, ancora esclusa dalla comunità scientifica.

Quali sono le applicazioni dell'amianto che interessano l'amministratore di condominio?

Per le sue numerose proprietà, tra cui quelle fonoassorbenti e termoisolanti, l'amianto è stato diffusamente impiegato anche nell'ambito degli edifici condominiali; ***sia nella realizzazione stessa degli edifici, sia negli impianti termici.***

*Per rendere più semplice il compito dell'amministratore, cerchiamo di distinguere le applicazioni che, in linea di massima, sono in amianto in forma **compatta** da quelle in forma **friabile**.*

In forma **compatta** si trovano materiali in cemento-amianto (o simili) ovvero:

- piastrelle per pavimenti, tegole tipo marsigliese;
- lastre ondulate o piane (utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature);
- serbatoi, cassoni per l'acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento;
- tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile);
- canne fumarie e comignoli;
- pannelli tipo "sandwich" in costruzioni prefabbricate;
- gronde e discendenti;

Quella **friabile** è stata utilizzata:

- per **rivestire**, prevalentemente a fini ignifughi ed isolanti ed applicato a spruzzo o con la cazzuola, su strutture portanti in acciaio e su **pareti e soffitti** di molti locali soprattutto dove vi era necessità di materiali fonoassorbenti, termoisolanti e/o di resistenza al fuoco (scuole, teatri ma anche nel **vano corsa ascensore e nel locale macchinario dello stesso e nei locali caldaie**);
- è stato anche utilizzato al di sopra di **controsoffitti** o di pannelli non friabili o si trova anche contenuto in pannelli di controsoffittature friabili come isolante per componenti di impianti termici: **rivestimenti di tubi e caldaie**, in **guarnizioni**, come anche dietro le stufe o a protezione da fonti di calore di parti in legno (es. attaccati ai davanzali in legno con sottostante radiatore).

Intonaco costituito da amianto e vermiculite, materiale friabile



Rivestimenti di tubazioni per il trasporto di fluidi ad alta temperatura costituiti da avvolgimenti di nastri in tessuto contenente amianto, oppure impasti di tipo gessoso



Intonaci applicati a spruzzo per il rivestimento di superfici (ad es. di soffitti oppure di strutture metalliche, travi) allo scopo di aumentare la resistenza al fuoco



Rivestimento del soffitto di una Centrale termica; materiale friabile



Vano corsa ascensore; rivestimento della parete con vermiculite espansa e crisotilo, materiale friabile



Rivestimento delle pareti e del soffitto del locale macchinario ascensore (vermiculite espansa e crisotilo); materiale friabile



Le **tubazioni** si possono presentare come un unico strato di materiale omogeneo (amianto miscelato con carbonato di magnesio o silicato di calcio) oppure si può presentare come strati di materiali diversi, es. lana di roccia o sughero rivestito di uno strato più o meno sottile di cemento con amianto, piuttosto friabile. Si possono trovare anche tubazioni o altre parti in temperatura, coibentate con corde o tessuti di amianto.

Le **caldaie** possono essere coibentate con amianto sotto forma di pannelli o anche **in forma sfusa**, localizzato generalmente sotto l'involucro in lamiera. Anche molte guarnizioni contengono amianto (tra cui quella tra portellone e corpo caldaia).

Quali sono le leggi relative all'amianto che interessano l'ambito del condominio?

La legge n.257/92, come già detto, arrestò in modo definitivo qualsiasi ulteriore diffusione e aumento di prodotti contenenti amianto sul territorio nazionale ma, si noti bene, **non vietò l'uso dei materiali in opera.**

La legge e il successivo decreto attuativo **D.M. del 6 settembre 1994** prevedevano però che le **regioni** adottassero un piano di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica per difendere la popolazione dai pericoli derivanti dall'amianto. In pratica prescriveva alle amministrazioni regionali di fare un **inventario dell'amianto** presente nelle fabbriche, nelle costruzioni e nelle installazioni di ogni tipo per prevenire i rischi. Come purtroppo spesso accade ciò rimase, perlopiù, solo un buon proposito (oltretutto la legge non ha neanche stabilito chiaramente chi è competente della verifica nel caso sia un singolo cittadino a sospettare la presenza di amianto).

Va anche specificato però, a parziale "discolpa" delle autorità, che i quantitativi di materiali di amianto tuttora in opera sono veramente imponenti. **Solo per quanto riguarda le coperture in cemento-amianto si calcola che ci siano in Italia circa un miliardo e mezzo di metri quadri.** Qualunque strategia operativa di rimozione generalizzata, oltre ad essere praticamente (ed economicamente!) inattuabile, produrrebbe un disastro ambientale solo per gli aspetti di smaltimento dei materiali di risulta.

In sostanza ogni regione si è organizzata come poteva e, a parte qualche regione "illuminata" che lo ha fatto in modo più sistematico, il tutto è stato lasciato un po' lasciato all'improvvisazione.

Per quanto detto, per il controllo e la valutazione del rischio amianto, ***il Comune o l'Asl non sono tenuti ad effettuare sopralluoghi negli edifici privati***; ciò però, si faccia attenzione, non rende l'argomento presenza amianto meno delicato e serio. Anzi, tale situazione fa sì che ***gli oneri di controllo e di valutazione del rischio spettino totalmente al condominio e per esso all'amministratore***; vediamo come in dettaglio.

Amianto friabile

Il comma 5 dell'art.12 della citata legge n.257/92 recita: "Presso le unità sanitarie locali (ASL; Aziende Sanitarie Locali) è istituito un ***registro*** nel quale è indicata la ***localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile*** presente negli edifici.

I proprietari degli immobili (nota: amministratori nel caso di condomini) devono ***comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali*** di cui al presente comma (e pertanto, "le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di ***misure cautelative*** per gli addetti").

Per quanto riguarda ***l'omessa comunicazione*** all'ASL, il comma 4 dell'art.15, sempre della citata legge n.257/92, stabilisce la ***sanzione***: "Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa ***da euro 2.582 a euro 5.164***".

Amianto compatto

Diversamente, per i materiali edilizi in cemento-amianto (quindi nella forma ***compatta***) presenti in edifici privati (civili abitazioni e/o condomini), qualora essi siano in ***buono stato***,

non è previsto tuttora *nessun obbligo né di comunicazione* alla ASL né di rimozione.

Diversa, però, è la situazione se il manufatto compatto presenta segni di degrado.

In precedenza sono state anche date delle linee guida per stabilire quando le condizioni dell'amianto compatto possono destare preoccupazione; cioè l'amministratore è in tal caso tenuto a verificare se il manufatto compatto è in condizioni tali che il rilascio di fibre nell'aria è pericoloso o meno.

Cosa deve fare quindi, in pratica, l'amministratore di condominio?

Insomma, alla luce di quanto detto sugli obblighi a carico dell'amministratore e, considerando che non sempre è facile stabilire le condizioni del manufatto ma anche semplicemente *individuare la presenza stessa dell'amianto, si suggerisce senza alcun dubbio di far effettuare un'accurata ispezione e una valutazione del rischio.*

A tale scopo ci si può rivolgere ad un tecnico o ad un'impresa che devono essere abilitati, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (si leggano paragrafi successivi e riquadro).

Tra tali imprese sarà opportuno selezionare quelle più professionali (ciò riguarderebbe qualsiasi attività o settore) ma, in particolare, lo scrivente segnala una possibilità concreta che una sorta di *"conflitto di interesse"* possa influenzare le valutazioni dei tecnici di alcune imprese (non necessariamente sarà dovuto a malafede) sulla scelta di intervenire o meno su di un manufatto di amianto (con conseguenti ingenti spese che talvolta possono essere molto ridotte o del tutto evitate).

Per tale ragione, *si suggerisce di far effettuare preventivamente i rilevamenti e le analisi da un laboratorio* (che non ha alcun interesse di valutare come pericolosa una situazione che di fatto non lo è).

Tali laboratori, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992, devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 5 ("Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto") del D.M. del 14/05/1996.

Il controllo effettuato da un laboratorio accreditato, oltre a garantire la sicurezza di non mettere a repentaglio la salute delle persone, *pone anche in "sicurezza" l'amministratore di condominio* dal punto di vista di ogni responsabilità civile e penale.



Non si dimentichi però che i manufatti di amianto, nel tempo, sono soggetti a degrado e quindi andrà stabilita una periodicità con cui effettuare delle verifiche di controllo successive al primo intervento.

Nonostante quanto suggerito all'amministratore (in quanto a non prendersi la responsabilità di valutare autonomamente la pericolosità dei manufatti di amianto), nella seguente *tabella* si fornisce un ausilio per una *valutazione di massima* delle principali applicazioni in ambito condominiale.

Tipo di materiale	Contenuto	Rilascio di fibre
Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti	Fino all'85% circa di amianto (prevalentemente amosite spruzzata)	Elevato potenziale
Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie	In tele, filtri, imbottiture in genere al 100%. Per altri rivestimenti in miscela al 6-10% con silicati di calcio	Elevato potenziale se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto
Funi, corde, tessuti	In genere al 100% (crisotilo)	Possibile
Cartoni, carte e prodotti affini	Solo crisotilo al 100%	Possibile solo se sciolti o maneggiati
Prodotti in amianto-cemento	10-15% di amianto (crisotilo e anfiboli)	Possibile solo se abrasivi, segati o deteriorati
Prodotti bituminosi, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate, vernici, mastici, sigillanti, stucchi, adesivi	Dallo 0,5 al 2% per mastici sigillanti e adesivi, al 10 - 15 % per mattonelle e pavimenti vinilici.	Improbabile Possibile solo se abrasivi o tagliati

Pertanto, se l'analisi del laboratorio stabilisce che, per motivi di sicurezza, e' necessario intervenire sull'amianto (o in caso si debba rimuovere il manufatto per effettuare una manutenzione), cosa può e deve fare l'amministratore di condominio?

Nel caso l'amministratore di condominio intenda o debba rimuovere i materiali contenenti amianto, sono necessarie delle particolari cautele, *altrimenti è proprio l'intervento di bonifica che può causare rischi per la salute sia per gli addetti, sia per gli occupanti dell'edificio.* E' infatti obbligatorio, come già detto, rivolgersi ad una ditta specializzata.

Cosa si intende per "Ditta specializzata"?

L'impresa esecutrice dei lavori di bonifica dall'amianto deve essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10A o 10B).

Categoria 10 A - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Categoria 10 B - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d'attrito, isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti.

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Tale albo è consultabile sul sito internet al seguente indirizzo dove possono essere ricercate le ditte operanti nel territorio selezionando la categoria 10 A o 10B, la Sezione e la Provincia interessata: <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>

Quali sono i metodi di bonifica?

I metodi sono quattro e vanno **tutti** affidati solo a ditte autorizzate.

- **Rimozione.** E' l'unico metodo che risolve il problema alla radice, ma anche quello che necessita di maggiori cautele nell'intervento. Infatti operazioni come abbattere muri, demolire rivestimenti, staccare pannelli determinano una notevole dispersione di fibre d'amianto nell'aria. Inoltre, l'amianto rimosso deve essere smaltito correttamente (è un rifiuto tossico-nocivo).
- **Incapsulamento.** Si applicano sostanze impregnanti che penetrano nel materiale legando le fibre d'amianto alla loro matrice, oppure formano una pellicola di protezione. Questo metodo non va bene se l'amianto è molto friabile o spesso più di 2 cm, se ci sono infiltrazioni d'acqua o vibrazioni.
- **Confinamento.** Consiste nel fabbricare una barriera a tenuta d'aria che isoli l'amianto dall'ambiente. E' indicato quando l'amianto è ancora in buono stato di conservazione.
- **Sovracopertura.** E' una soluzione che spesso si adotta per i tetti in Eternit e consiste nell'applicare sopra l'amianto una copertura in altro materiale.

Per chi avesse qualche dubbio; **chi paga le spese di bonifica?** I condòmini purtroppo (articolo 12 della legge 257/1992, comma 3). Non c'è nessuna possibilità di rivalersi sulla ditta costruttrice, a meno che l'amianto non sia stato installato dopo la sua messa al bando.

Si ritiene utile far notare che *tra le sanzioni elevate più di frequente si annoverano proprio quelle agli amministratori che non accertano i requisiti delle imprese appaltate per lavori di demolizione e rimozione di amianto.*

Infatti, secondo quanto disposto dall'art.26 del d.lgs 81/08, "il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di vario genere all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda..." "...ha l'obbligo di verificare con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) *l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.*



Quali sono le responsabilità dell'amministratore verso chi lavora nei condomini?

Gli artt. dal 246 al 261 del testo unico sulla sicurezza (D. lgs 9 Aprile 2008 n° 81) regolamentano la *"protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto"* (titolo IX sostanze pericolose, capo III).

L'articolo 246, il primo della sezione del T.U. dedicata all'amianto, definisce il campo di applicazione dei restanti articoli:

"Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali *manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.*"

Tale definizione (e persino una lettura superficiale dei restanti 15 articoli) potrebbe portare l'amministratore a considerare che i sopra citati articoli siano di interesse solo per chi lavora nello specifico settore dell'amianto. Ciò è assolutamente errato; vediamo perché.

Prima di tutto l'art.246 menziona la "*manutenzione*", termine generico e quindi non strettamente inerente il lavoro specialistico.

Un portiere (o qualsivoglia dipendente del condominio, addetto alla manutenzione, al giardinaggio) può, nell'ambito della sua attività, imprudentemente pulire una superficie di amianto (un es. non infrequente: una tettoia dalle foglie). Azione che, in special modo se ripetuta nel tempo (ed ovviamente nel caso la matrice sia deteriorata o, ancor peggio, se si è in presenza di *amianto floccato o in matrice friabile* che non è stata rilevata), può essere causa di malattie anche gravi se non letali.

Ma, si faccia attenzione, *anche nel caso di cemento-amianto in ottimo stato*, qualsiasi lavoro che comporti il taglio o la foratura (ad es. di una tegola o lastra), libera quantità di fibre che, pochi sanno, comportano a chi le inspira (*anche una sola volta*) la possibilità di instaurare processi degenerativi a carico dell'apparato respiratorio.

Vediamo in dettaglio gli *obblighi* imposti al datore di lavoro (amministratore) dal testo unico sulla sicurezza.

Come specificato all'art.248: "Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad **individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto**"

L'art. successivo (249; si veda riquadro sottostante) delimita il confine tra l'ambito delle attività che sono appunto da ritenersi specificatamente dei "lavoratori sull'amianto" e quelle che invece non lo sono. Le prime implicano una serie di obblighi dettagliati negli articoli successivi al 249.

Articolo 249 (D.lgs. 81/08) - Valutazione del rischio

- 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 (ci si riferisce sempre al T.U. sulla sicurezza (D. lgs 9 Aprile 2008 n° 81), il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)**

- 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla **valutazione dei rischi** di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260 comma 1, nelle seguenti attività:**
 - a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili
 - b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice
 - c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Dalla lettura dell'art.249 emerge che l'amianto non è qualcosa di "intoccabile" (in particolare dai punti a), b), c)). E questo è giusto e importante specificarlo, per poter evitare di affidarsi ad imprese troppo zelanti che possono pretendere anche tremila euro per la rimozione di un vaso di espansione o persino di un vaso da fiori (di cemento-amianto ancora in ottimo stato)!!!

Ma anche che è assolutamente opportuno far effettuare una valutazione dei rischi e questa è opportuna ripeterla con una certa periodicità in ragione del fatto che il tempo, le intemperie ma anche eventi accidentali degradano i manufatti di amianto.

Un esempio, non raro, può aiutare a riflettere su quanto non sia facile tenere in considerazione tutti i fattori che possono rendere un manufatto di amianto pericoloso anche in poco tempo; le fronde di un albero (che crescono rapidamente nel tempo), se agitate dal vento, possono deteriorare in poco tempo una copertura che aveva resistito nelle migliori condizioni per decenni e quindi, con il protrarsi dell'azione meccanica, liberare quantità di fibre pericolose.

In aggiunta a quanto detto sinora, si ricorda che ai fini della *protezione individuale* di portieri o altri lavoratori subordinati, dovrà tenersi conto anche del disposto di cui all'articolo 3, comma 9 (ci si riferisce sempre al Testo unico D.lgs 81/08) che si riporta per comodità nel riquadro seguente.

Art 3, comma 9 (D.lgs 81/08)

Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati *trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37*. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali (*D.P.I.*) in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

A conclusione, si ritiene opportuno far valutare da personale qualificato il grado di pericolosità dell'amianto e tenerne in considerazione sui documenti della sicurezza, ovvero: DVR e DUVRI.